Progetto cofinanziato dall'Unione Europea



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 02-Promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione lett e)

PROGETTO FAMI VIVERE IN VALLE D'AOSTA



OBIETTIVI E ATTIVITÀ



IL PROGETTO VIVERE IN VALLE D'AOSTA È RIVOLTO AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI E SI PROPONE DI:

- facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri attraverso l'organizzazione di un sistema integrato di governance dei servizi territoriali
- fornire ai beneficiari individuati un accompagnamento in grado di facilitare il più possibile un pieno inserimento sociale e raggiungere un alto grado di autonomia nella fruizione dei servizi territoriali
- fornire un supporto ai servizi territoriali affinché possa essere incrementata la capacità di gestione delle richieste provenienti dall'utenza straniera
- creare spazi di confronto, condivisione e di riflessione su temi legati all'integrazione
- sostenere le partnership istituite e potenziare le reti territoriali tra le istituzioni, gli enti del privato sociale e il mondo del lavoro

NELL'OTTICA DI FORNIRE AI BENEFICIARI UN ACCOMPAGNAMENTO IN GRADO DI FACILITARE IL PIÙ POSSIBILE UN PIENO INSERIMENTO SOCIALE, IL PROGETTO OFFRE DIVERSE ATTIVITÀ:

- mediazione linguistica e culturale, per facilitare l'accesso ai servizi nonché la comprensione, l'orientamento e l'inserimento nel contesto culturale, sociale ed economico di arrivo
- orientamento formativoprofessionale e consulenza specialistica in ambito lavorativo
- attività di presa incarico individuale o in piccoli gruppi: a) in ambito lavorativo b) in ambito di inserimento sociale c) nel supporto alle pratiche telematiche
- attività di formazione e scambio per operatori dei servizi
- attività di sensibilizzazione destinate alle comunità locali e/o a target specifici
- creazione di tre postazioni multimediali presso la biblioteca regionale di Aosta
- produzione e diffusione di materiali informativi multilingue



PUNTO DI ACCESSO E PRESA IN CARICO DI "SECONDO LIVELLO"

Vivere in Valle d'Aosta ha attivato due punti di accesso con funzione di supporto e orientamento per i cittadini stranieri extracomunitari.

Il punto di accesso agisce con diverse modalità:

- a) **Supporto di sportello** (fornito dall'operatore del punto di accesso):
- per richieste legate all'orientamento generale ai diversi servizi presenti sul territorio;
- per richieste di natura legislativa, giuridica o amministrativa

b) Attivazione della presa in carico individuale o in piccoli gruppi (attraverso un accompagnamento più ampio e articolato):

 per richieste che demandino a una presa in carico integrata – l'operatore del punto di accesso provvede a contattare e attivare, in un'ottica di forte integrazione tra i vari soggetti partner di progetto in rete con il territorio, i supporti ritenuti necessari emersi dal colloquio iniziale volto all'analisi dei bisogni in chiave multisettoriale, che si esplicita con una presa in carico individuale o in piccoli gruppi finalizzata al progressivo raggiungimento della autonomia dell'utente nell'orientarsi all'interno dei servizi territoriali.

c) Orientamento verso altri servizi del territorio

 per esigenze che non possano essere prese in carico né dal punto di accesso né dalle altre attività del progetto, l'operatore fornisce ogni tipo di indicazione e strumento di orientamento sul territorio utile al soddisfacimento della richiesta.

Il punto di accesso è gestito da operatori della coop. La Sorgente, mentre la presa in carico di "secondo livello" è gestita da operatori di Progetto Formazione e di Consorzio Trait d'Union (coop. L'Esprit à l'Envers), a seconda delle specifiche richieste avanzate dall'utente.

PUNTI DI ACCESSO

AOSTA (Sportello sociale - P.za Chanoux) martedì, mercoledì 8.30 - 13.30 giovedì 12.00 - 16.00 VERRES (Sportello sociale - c/o Consultorio) giovedì 8.30 - 11.00

M +39 329.0277932 E vivereinvda@gmail.com

IL <mark>PUNTO DI ACCESSO</mark> PUÒ FORNIRE INDICAZIONI IN MERITO ALLE SEGUENTI TEMATICHE E PRATICHE:



- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
- CITTADINANZA
- ISCRIZIONE SANITARIA
- IL PERMESSO DI SOGGIORNO: LE PRINCIPALI TIPOLOGIE
- IL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)
- TEST A2 DELLA LINGUA ITALIANA:
 - Come iscriversi al test
 - Come è strutturato il test
 - Impossibilità nel presentarsi il giorno dell'esame
 - Casi in cui non è necessario eseguire il test
- COSTI RELATIVI AI PERMESSI DI SOGGIORNO PER IL 2018
- VISTO TURISTICO
- ACCORDO D'INTEGRAZIONE
- ISCRIZIONE SCOLASTICA
- RICONOSCIMENTO E EQUIPOLLENZA DEI TITOLO
 UNIVERSITARI ESTERI
- LE PROTEZIONI INTERNAZIONALI

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Attraverso il ricongiungimento familiare, è possibile per un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia o naturalizzato italiano richiedere un visto di ingresso per motivi familiari all'Ambasciata del paese di residenza della persona da ricongiungere.

CON UN CITTADINO ITALIANO O NATURALIZZATO ITALIANO

CHI PUÒ ESSERE RICONGIUNTO?

Possono essere ricongiunti:

- il coniuge;
- i figli fino al 21° anno di età se a carico fiscale*;
- genitori, anche over 65 e a carico fiscale*, qualora gli altri figli presenti sul territorio, per motivi di salute accertati, non siano in grado di occuparsi di loro;
- parenti entro il 1 grado di parentela del coniuge anche se straniero, se a carico fiscale*.

* Il carico fiscale si può dimostrare allegando le ricevute dei versamenti di denaro costanti nel tempo (consigliato almeno qualche mese), magari attraverso Western Union e Money Transfer, dove come mittente deve essere riportato il nominativo di chi invita e come destinatario il nominativo della persona da ricongiungere.

DOVE ANDARE PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO?

La domanda per ricongiungimento da parte di un cittadino (naturalizzato) italiano si presenta direttamente presso l'Ambasciata del paese di residenza dei familiari con i quali si chiede il ricongiungimento (o per le Ambasciate competenti). In questo caso, è l'Ambasciata che gestisce la pratica.

CHE DOCUMENTI SERVONO E QUANTO COSTA?

Per presentare domanda bisogna compilare una Dichiarazione di ospitalità, scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri (http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx).

Recentemente, secondo disposizione del Ministero, le Ambasciate hanno cominciato a chiedere, come per il visto per turismo, la stipula di una fidejussione bancaria, anche nel caso di ricongiungimento da parte di cittadino italiano. Alcune ambasciate praticano rigidamente la norma (ad es. Casablanca) mentre altre sono meno rigide. Questa norma si applica, in generale, meno rigorosamente nel caso di un ricongiungimento da parte di un cittadino italiano o naturalizzato.

L'Ambasciata verifica poi i rapporti familiari, tramite la presentazione degli atti che certifichino le parentele. Se gli atti sono in italiano è sufficiente farsene fare una copia dagli uffici italiani preposti (ad es. anagrafe o stato civile), i documenti del paese terzo, invece, devono essere debitamente tradotti e legalizzati dall'Ambasciata stessa.

I costi della procedura, oltre a quelli vivi del visto, sono relativi alla traduzione e legalizzazione dei vari documenti richiesti.

Se il cittadino straniero è già presente in Italia (magari con un visto per turismo) si può fare la richiesta direttamente alla Questura di residenza: in questo caso si definisce "coesione familiare". In Questura bisogna portare due foto tessere formato passaporto e una marca da bollo da 16 euro, oltre ai documenti che attestino la parentela, già debitamente tradotti e legalizzati, o al massimo apostillati e con traduzione giurata in tribunale (se il paese terzo ha firmato la Convezione dell'Aja sulle apostille).

CON UN CITTADINO DI PAESE TERZO

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA?

Possono fare le domanda i titolari di un permesso di durata non inferiore a un anno (per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per protezione umanitaria, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiare, per lungo soggiornanti UE, per attesa cittadinanza).

Sono esclusi dal ricongiungimento titolari di un permesso per richiesta asilo, per lavoro stagionale, per cure mediche e altre tipologie particolari di permessi di soggiorno.

CHI PUÒ ESSERE RICONGIUNTO?

Possono essere ricongiunti:

- il coniuge;
- i figli minori, della coppia ma anche del coniuge (se con l'autorizzazione dell'altro genitore);
- i figli maggiorenni se disabili al 100% (con documentazione medica);
- i genitori sotto i 65 anni, se a carico e se non ci sono altri figli nel paese d'origine.

DOVE ANDARE PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO?

Per richiedere l'avvio della pratica per ricongiungimento familiare bisogna recarsi preferibilmente a un Patronato, che procede all'invio telematico della documentazione richiesta (primo tra tutti il documento sull'idoneità alloggiativa). Sarà poi lo Sportello Unico della Prefettura a verificare le presenza dei requisiti e al rilascio del Nulla Osta, che sarà trasmesso all'Ambasciata di riferimento, la quale poi provvederà, sempre a sua discrezione, al rilascio del visto.

QUALI DOCUMENTI SERVONO E QUANTO COSTA?

Il primo documento che occorre per inviare la domanda telematicamente è l'idoneità alloggiativa, da richiedere presso l'Ufficio tecnico del comune di residenza. L'idoneità dell'alloggio non dipende soltanto dai metri quadri ma anche da altri fattori (come, ad esempio, l'aerazione e il riscaldamento). Dell'alloggio bisogna essere titolari del contratto di affitto e avere l'autorizzazione del proprietario di casa, attraverso il modulo T2 fornito dallo Sportello Unico. Se non si è titolari del contratto bisogna avere anche l'autorizzazione del titolare del contratto.

La persona deve inoltre dimostrare di avere un certo reddito, derivato da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, che ogni anno cambia, aumentato della metà per ogni familiare presente sullo stato di famiglia e per ogni familiare da ricongiungere. Si può integrare il reddito con quello dei familiari conviventi, opportunatamente dichiarato. La certificazione del reddito dovrebbe essere spedita telematicamente dal Patronato, ma la Prefettura di Aosta la raccoglie anche al momento della convocazione, dopo l'invio telematico. Il reddito si calcola sugli ultimi 12 mesi effettivi, non sull'anno fiscale precedente. È necessario richiedere anche l'autorizzazione del datore di lavoro, attraverso il modulo S3, che viene fornito dallo Sportello Unico.

Lo Sportello Unico della Prefettura di Aosta è sempre disponibile a verificare la presenza dei requisiti prima di presentare la domanda in Patronato.

I legami familiari non sono verificati dalla Prefettura ma dall'Ambasciata di riferimento, tramite la presentazione degli atti che certifichino le parentele. I documenti del paese terzo devono essere debitamente tradotti e legalizzati dall'Ambasciata stessa.

I costi della procedura, oltre a quelli vivi del visto, sono relativi alla traduzione e legalizzazione dei documenti richiesti.



COSA FARE DOPO L'INGRESSO IN ITALIA?

Dopo il rilascio del visto da parte dell'Ambasciata e l'ingresso del cittadino stranieri in territorio italiano:

- Entro 48 ore il cittadino ospitante deve dichiarare la presenza del cittadino straniero con la compilazione e la presentazione della dichiarazione di ospitalità presso il Comune di residenza o in Questura (se si è residenti ad Aosta)
- Entro 8 giorni bisogna presentarsi presso lo Sportello Unico della Prefettura e richiedere il permesso di soggiorno. La Prefettura rilascia il kit da portare alle Poste. Al momento della spedizione del plico, le Poste rilasciano l'appuntamento per il fotosegnalamento in Questura. L'appuntamento è importantissimo e si può chiedere un cambio alla Questura soltanto in presenza di motivi veramente gravi e urgenti.
- Con la ricevuta di rilascio di primo permesso bisogna andare all'Ufficio scelta e revoca della USL per l'iscrizione sanitaria.
- Con la ricevuta di primo rilascio, assieme al Nulla Osta della Prefettura, si può richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune in cui si vive.
- Con la ricevuta di rilascio di primo permesso NON è consentito lavorare.

CITTADINANZA

La concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

PER QUALI MOTIVI SI RICHIEDE LA CITTADINANZA?

La cittadinanza italiana può essere richiesta per vari motivi:

- Cittadinanza per matrimonio o unione civile con cittadino italiano (art, 5) Mod. A;
- Cittadinanza per residenza (art. 9) Mod. B;
- Cittadinanza per ascendenza.

Esistono poi altre forme di concessione della cittadinanza:

- Cittadinanza per meriti speciali nei confronti dello stato Mod. C;
- Cittadinanza per "ius soli";
- Cittadinanza per "ius sanguinis".

CITTADINANZA PER MATRIMONIO

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA?

I cittadini di paesi terzi, sposati con un cittadino italiano, possono richiedere la cittadinanza italiana:

- Dopo 2 anni dal matrimonio, se non ci sono figli;
- Dopo 1 anno dal matrimonio, se ci sono figli, anche di uno solo dei coniugi purché riconosciuto;
- Dopo 3 anni se il coniuge è residente all'estero.

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

Dal 2015, ogni privato cittadino può compilare direttamente la sua domanda di cittadinanza registrandosi sul Portale del Ministero dell'Interno, come se fosse un'autodichiarazione: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 La procedura è abbastanza intuitiva ma lunga e dettagliata, prevede di allegare telematicamente vari documenti (atto di nascita, casellario giudiziale, documento, bollettino di pagamento e altri documenti) e si configura come un'autodichiarazione (con tutti i risvolti penali in caso di errata compilazione): si consiglia, pertanto, di presentare la domanda con il supporto di personale formato.

Una volta inviata la domanda telematicamente, bisogna stamparla e consegnarla allo Sportello Unico della Prefettura di riferimento assieme ai vari documenti in originale.

QUALI SONO I REQUISITI?

Per la cittadinanza per matrimonio viene chiesto praticamente soltanto il requisito della validità del matrimonio. La Questura controllerà, successivamente alla domanda, se la convivenza è effettiva oppure no, tramite delle visite domiciliari. Non sono previsti i requisiti del reddito e della residenza (basta dimostrare di essere residenti dalla data del matrimonio, preferibilmente con continuità).

QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI?

- Atto di nascita (tradotto e legalizzato o apostillato e con traduzione giurata);
- Casellario giudiziale del paese terzo (tradotto e legalizzato o apostillato e con traduzione giurata). Bisogna fornire il casellario giudiziale di ogni paese dove si è stati residenti a partire dai 14 anni;
- Marca da bollo di 16 euro;
- Tassa di 250 euro pagabile tramite bollettino precompilato alle Poste.

Bisogna inoltre indicare nella domanda:

- la data del matrimonio
- presso quale Comune italiano o Ambasciata è stato registrato l'atto
- la data di naturalizzazione del coniuge (se non è italiano di nascita)
- le residenze degli ultimi 2 anni circa.

Per la certificazione di questi ultimi dati non servono i documenti originali perché sarà la Prefettura a mettersi in contatto con gli Uffici pubblici necessari per verificare direttamente.

CITTADINANZA PER RESIDENZA

CHI PUÒ FARE DOMANDA?

I cittadini di paesi terzi possono chiedere la cittadinanza per residenza:

- Dopo 10 anni di residenza ininterrotta in Italia;
- Dopo 5 anni di residenza ininterrotta in Italia se titolari di asilo politico;
- Dopo 4 anni di residenza ininterrotta in Italia se cittadini comunitari.

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

Dal 2015, ogni privato cittadino può compilare direttamente la sua domanda di cittadinanza registrandosi sul Portale del Ministero dell'Interno, come se fosse un'autodichiarazione: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2

La procedura è abbastanza intuitiva ma lunga e dettagliata, prevede di allegare telematicamente vari documenti (atto di nascita, casellario giudiziale, documento, bollettino di pagamento e altri documenti) e si configura come un'autodichiarazione (con tutti i risvolti penali in caso di errata compilazione): si consiglia, pertanto, di presentare la domanda con il supporto di personale formato.

Una volta inviata la domanda telematicamente, bisogna stamparla e consegnarla allo Sportello Unico della Prefettura di riferimento assieme ai vari documenti in originale.

QUALI SONO I REQUISITI?

Per la richiesta di cittadinanza per residenza, il requisito principale rimane il periodo di iscrizione anagrafica. Viene poi richiesto il requisito del reddito, ovvero di aver avuto, per i tre anni precedenti, un reddito derivato da fonti lecite pari a circa 8200 euro che aumentano a 11.300 circa in presenza anche del coniuge e di 516 euro per ciascun figlio.

QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI?

- Atto di nascita (tradotto e legalizzato o apostillato e con traduzione giurata);
- Casellario giudiziale del paese terzo (tradotto e legalizzato o apostillato e con traduzione giurata). Bisogna fornire il casellario giudiziale di ogni paese dove si è stati residenti a partire dai 14 anni;
- CUD o Unico o 730 degli ultimi tre anni;
- Marca da bollo di 16 euro;
- Tassa di 250 euro pagabile tramite bollettino precompilato alle Poste;

I titolari di permesso di soggiorno per asilo politico, inoltre, non potendo più rivolgersi al proprio paese di nascita per i documenti, possono presentare, al posto dell'atto di nascita e del casellario giudiziale, una dichiarazione effettuata presso la Cancelleria del Tribunale di riferimento, compilata alla presenza di due testimoni, che non devono avere legami di parentale con il dichiarante.

CITTADINANZA DEI FIGLI MINORI

Se uno dei genitori diventa cittadino italiano, i suoi figli minori fisicamente presenti sul territorio italiano possono ottenere la cittadinanza se, al momento del giuramento, il genitore stesso chiede al comune che sia avviata la procedura. Il Comune controlla, soprattutto presso le scuole, se i bambini sono effettivamente stati presenti sul territorio italiano. Se sono rientrati in Italia soltanto per ottenere la cittadinanza, al momento del giuramento, il Comune si può rifiutare.

Se un bambino straniero nasce in Italia può chiedere la cittadinanza italiana al compimento del 18 anno. Per fare questo ha a disposizione un anno (fino ai 19 anni), passato il quale non è più possibile fare la domanda. Per fare domanda, servono comunque tutti i requisiti, in particolare quello della residenza.

CERTIFICAZIONE DI ITALIANO E PEC

Coloro che non sono in possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti UE o di titolo di studio conseguito in Italia è necessario, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, il possesso di una certificazione di italiano di livello B1, rilasciata dai quattro enti certificatori riconosciuti dal Ministero: Università per stranieri di Siena (CILS), Università per stranieri di Perugia (CELI), Società Dante Alighieri (PLIDA), Università RomaTre (CERT.IT).

Inoltre, per la cittadinanza, al momento della presentazione dell'istanza, i richiedenti devono essere in possesso di una PEC, posta elettronica certificata.





ISCRIZIONE SANITARIA GRATUITA

Per fare l'iscrizione gratuita al SSN, il cittadino di paese terzo deve presentarsi di persona all'AUSL, all'Ufficio scelta e revoca, munito di permesso di soggiorno (o cedolino di un rilascio/rinnovo) e codice fiscale.

Non si possono iscrivere al SSN i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto per turismo (si deve, in quel caso, prima di arrivare sul territorio nazionale, sottoscrivere un'assicurazione sanitaria) e i genitori, over 65, ricongiunti da un cittadino stranieri. In quest'ultimo caso è prevista un'iscrizione obbligatoria ma a carico di chi ha ricongiunto.

l genitori, anche se over 65, di cittadini naturalizzati italiani, invece, hanno diritto all'iscrizione gratuita al SSN.

CODICE FISCALE

L'attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli sportelli unici per l'immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Le questure, tramite collegamento telematico con l'Anagrafe tributaria, attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO: LE PRINCIPALI TIPOLOGIE

• PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO E FORMAZIONE



Permette al cittadino straniero di avere garantito il diritto allo studio, non solo in ambito universitario. Viene rilasciato chiedendo un visto d'ingresso all'Ambasciata di riferimento o per conversione di un precedente permesso per motivi familiari, minore età/affidamento. La durata del permesso di soggiorno per studio corrisponde a quella del corso di studio frequentato.

Il permesso consente di svolgere un'attività di lavoro part-time per un massimo di 20 ore settimanali e può essere convertito nel permesso per motivi di lavoro, ma solo nell'ambito delle quote previste dal Decreto flussi.

Il periodo di durata del permesso di soggiorno per studio non permette il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

• PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con il decreto flussi: questo consente che i cittadini stranieri non comunitari possano entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale, stabilendo da quali paesi e in quale numero. L'ultimo decreto flussi è stato nel 2010.

Annualmente, intorno a marzo e fino a dicembre, si apre il decreto flussi stagionale, che riguarda pertanto esclusivamente i lavori cosiddetti "stagionali", che permettono di avere solo un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

A presentare la domanda, attraverso il Patronato, è il datore di lavoro stesso che ha intenzione di far entrare un cittadino di un paese terzo. Il datore di lavoro sarà poi convocato dallo Sportello Unico della Prefettura per la consegna di tutti i documenti e il perfezionamento della richiesta, a cui seguirà eventualmente il Nulla Osta, inviato direttamente all'Ambasciata del paese di riferimento.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato a chi ha un'attività in proprio o una partita IVA. Per questo permesso, la Questura controlla periodicamente, attraverso il bilancino del commercialista, l'andamento economico dell'azienda. Per il primo rilascio, la Questura verifica l'iscrizione alla Camera di commercio e, di norma, attende la verifica dei primi guadagni.



• PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA Occupazione

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non ha un contratto di lavoro ma è iscritto nelle liste di collocamento. La perdita del posto di lavoro infatti non è un motivo per la revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore non comunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non ha un contratto di lavoro ma è iscritto nelle liste di collocamento. La perdita del posto di lavoro infatti non è un motivo per la revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore non comunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.

• PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI Familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

- al cittadino straniero che ha un visto d'ingresso per "ricongiungimento familiare", oppure un visto d'ingresso per "familiare al seguito", o ancora un visto per "ricongiungimento al figlio minore";
- al cittadino straniero che risiede sul suolo italiano e si è sposato, in Italia, con un cittadino italiano, oppure con uno di uno Stato membro dell'Unione Europea, o ancora con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante;



- al cittadino che ha già un permesso di soggiorno (di qualsiasi tipo) e vuole ricongiungersi con un familiare che soggiorna regolarmente in Italia. Il permesso di soggiorno posseduto viene convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione avviene in Italia, senza dover tornare nel proprio Paese, e può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del permesso di soggiorno che si possiede;
- al genitore straniero di minore italiano residente in Italia;
- al familiare straniero di un rifugiato.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

• PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORI

Al figlio minorenne di cittadini stranieri è rilasciato un permesso di soggiorno individuale per minore straniero. Al minore di quattordici anni, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore straniero o dell'affidatario, sarà rilasciato il nuovo permesso di soggiorno per minori stranieri al momento del rinnovo del titolo da parte del genitore. Al compimento dei 14 anni il minore ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari che è valido fino al compimento della maggiore età.

I minori stranieri hanno diritto ad essere iscritti a scuola. L'iscrizione dei minori stranieri viene fatta dai genitori o da chi ne esercita la tutela alle stesse condizioni previste per i minori italiani. Inoltre l'iscrizione scolastica può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

Nell'ambito del percorso d'istruzione e formazione, non deve essere richiesto ai minori stranieri ed ai loro genitori il permesso di soggiorno, e NON deve essere fatta, neppure indirettamente, alcuna segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S. della presenza degli stessi e/o dei loro genitori.



I minori che hanno il permesso di soggiorno devono essere iscritti dal genitore o da chi ne esercita la tutela al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e hanno il diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.

I minori stranieri in materia di lavoro sono tutelati secondo le norme previste per i minori italiani.

Al compimento dei 18 anni il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rinnovato per la durata di quello del genitore, purché ci siano ancora i requisiti di alloggio e condizioni di reddito richieste per il ricongiungimento familiare. Lo stesso diritto viene riconosciuto anche ai minori affidati a un tutore. Inoltre, al compimento dei 18 anni, chi possiede i requisiti, può richiedere altri permessi di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, ma anche per esigenze sanitarie e di cura.

I minori non accompagnati che si trovano soli sul territorio hanno un permesso di soggiorno per minore età. In Italia, si definiscono minori stranieri non accompagnati, tutte quelle persone che: hanno meno di 18 anni, non sono cittadini comunitari, sono sul territorio nazionale senza genitori o parenti di riferimento secondo le leggi italiane, non hanno fatto richiesta di protezione internazionale. Al compimento dei 18 anni, l'unica possibilità è la conversione in un permesso per studio o in uno per lavoro, a meno che non ci sia stata un'adozione. Per avere la conversione bisogna dimostrare un "percorso di integrazione" di almeno due anni.

• PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

I cittadini stranieri possono chiedere un visto d'ingresso per "cure mediche" facendo richiesta alla rappresentanza diplomatica o consolare italiane nel proprio Paese. La domanda può essere presentata dall'interessato oppure da un familiare o altro rappresentante. Dopo 8 giorni dall'ingresso, è necessario richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove si avranno le cure mediche.Il permesso per cure mediche è rinnovabile per tutta la durata delle cure.

I documenti da presentare sono vari e molto complessi, soprattutto relativamente alla condizione di salute di chi presenta la domanda:

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta (pubblica o privata). Si deve indicare: tipo di cura, data di inizio e durata presumibile della cura;
- attestato dell'avvenuto deposito di una cauzione, versato alla struttura prescelta (pari al 30% del costo complessivo delle prestazioni);
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali; la certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana;
- documenti che dimostrino la disponibilità in Italia delle risorse per pagare le spese sanitarie, il vitto e l'alloggio fuori dalla struttura per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore (è ammessa la fideiussione bancaria);
- documenti che dimostrano la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

Il permesso di soggiorno per cure mediche viene rilasciato anche alle cittadine straniere irregolari in stato di gravidanza. Il permesso deve essere richiesto direttamente presso gli uffici della Questura competente con l'esibizione di certificato medico con la data presunta del parto. Il permesso ha validità di sei mesi fino alla nascita, rinnovabili per i primi sei mesi di vita del bambino. Anche il padre del bambino ha diritto al permesso di soggiorno. Questa tipologia di permesso non consente, però, attività lavorativa. Nota: ai documenti rilasciati all'estero devono essere allegate le traduzioni in italiano.

• PERMESSO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA Di soggiorno)

III Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce la carta di soggiorno per cittadini stranieri dal 16 febbraio 2007. È rilasciato dalla Questura competente per dimora a coloro che hanno, dal almeno cinque anni, un permesso di soggiorno regolare, anche se non tutte le tipologie di permesso rientrano in questo conteggio. Il Permesso CE non ha scadenza (è a tempo indeterminato) non deve essere rinnovato ma solo aggiornato (in teoria ogni 5 anni) e attribuisce allo straniero una serie di diritti maggiori rispetto al permesso di soggiorno "ordinario".

Il permesso per lungo soggiornanti permette, tra l'altro, di: entrare in Italia senza visto, svolgere in Italia qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata, accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale (compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi popolari e alla possibilità di partecipare a concorsi pubblici), avere l'assegno dell'Inps per gli invalidi civili e l'assegno sociale, partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto), non essere più espulsi dall'Italia, tranne che per gravi motivi di sicurezza nazionale.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale per 5 anni, alla scadenza dei quali bisognerebbe "aggiornare" il documento con i dati che eventualmente sono cambiati. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta data di scadenza ma la dicitura "illimitata".

CHI PUÒ CHIEDERLO?

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni (alcune tipologie di permessi di soggiorno sono escluse da questo conteggio);
- che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale riferito a una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
- che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana.

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può però essere richiesto:

- dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
- dai titolari di permesso per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
- dai richiedenti la protezione internazionale;
- dai titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
- dai cittadini stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato.


l precedenti periodi di possesso di queste tipologie di permesso, ad esclusione dei soggiorni di breve periodo, possono essere utili nel calcolo dell'anzianità del soggiorno (5 anni).

La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata alla Questura solo dopo aver superato il test d'italiano e solo nel caso in cui il permesso di soggiorno non sia scaduto (e neanche nei 60 giorni previsti dalla legge).

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato: se acquisito fraudolentemente; quando lo straniero diventi un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello stato; in caso di assenza dall'UE per 12 mesi consecutivi; in caso di rilascio di Pds UE da altro stato UE; in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni; in caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria. Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:

- figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
- genitori a carico;
- genitori ultra-sessantacinquenni.

Per estendere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari è necessario presentare l'idoneità alloggiativa, che si richiede all'ufficio tecnico del Comune di residenza, per verificare che l'alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall'ASL competente, e poi bisogna presentare un reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi). Anche i familiari a carico devono soddisfare il requisito dell'anzianità del soggiorno (5 anni).



TEST A2 DELLA LINGUA ITALIANA

COME ISCRIVERSI AL TEST

Avviene tutto telematicamente quindi non bisogna andare in alcun ufficio ed è sufficiente compilare on line il modulo per inviare la richiesta di iscrizione al test di italiano, dopo essersi registrati all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2. Dopo aver inviato la richiesta, arriverà a casa una lettera con la convocazione per lo svolgimento della prova. L'Istruzione adulti invierà direttamente alla Prefettura l'elenco delle persone che hanno superato la prova.

COME È STRUTTURATO IL TEST

È previsto l'ascolto di due testi brevi e la lettura di due testi, ai quali seguono per rispondere per iscritto a una serie di domande con risposta a scelta multipla (mettendo una crocetta sulle risposte ritenuta giusta) o risposte Vero/Falso. Infine viene suggerito un argomento sul quale il richiedente deve scrivere un breve testo. Il test è superato solo se si ottiene almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo.

IMPOSSIBILITÀ DI PRESENTARSI IL GIORNO DELL'ESAME

Entro la data prevista per l'esame è possibile inviare un certificato medico per fax o per mail direttamente alla scuola. In tali casi verrà fissata a breve termine una seconda convocazione. In caso di assenza ingiustificata solo dopo 90 giorni si potrà procedere a presentare una nuova domanda seguendo la procedura indicata. Stessa cosa qualora non si riesca a superare il test di italiano. Solo una volta superato il test con esito positivo il cittadino extracomunitario può presentare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo alla Questura competente.

Non è necessario sostenere il test d'italiano per:

- minori sotto i 14 anni di età;
- persone affette da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica; qui in Valle d'Aosta effettuare visita geriatrica (tramite CUP, serve impegnativa del medico curante)
- stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana (livello minimo richiesto A2), rilasciato dall'Università degli Studi Roma Tre, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università per stranieri di Siena e dalla Società Dante Alighieri;
- stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e conseguito, al termine del corso, un attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. Fanno parte dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti i Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- stranieri che hanno ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello A2 di conoscenza della lingua;
- stranieri che hanno frequentato e concluso una scuola italiana secondaria di primo o secondo grado, conseguendo il diploma in Italia oppure lo ha conseguito perché frequentava i centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- stranieri che frequentano un corso di studio presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta oppure frequenta un dottorato o un master universitario in Italia;
- stranieri che hanno fatto l'ingresso in Italia come dirigente o personale altamente specializzato di società in posizione di distacco; professori universitari che svolgono un incarico accademico in Italia; traduttori e interpreti e i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero emittenti radiofoniche o televisive stranieri (ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a) c) d) e q) del D. Lgs. n. 286/98);
- stranieri titolari di protezione internazionale.

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno, particolarmente se in formato digitale, deve essere richiesto alla Questura dove abita o è domiciliato lo straniero entro la scadenza del permesso o comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.Per la compilazione della richiesta di rinnovo è possibile rivolgersi ai Patronati.

I permessi di soggiorno che sono cartacei (ad esempio, per l'art. 31 o per richiesta asilo) devono essere rinnovati direttamente in Questura.

I COSTI RELATIVI ALL'ANNO 2018

- Permesso di soggiorno da 3 mesi a 1 anno: 40 euro
- Permesso di soggiorno superiore ad 1 anno e inferiore o pari a 2 anni: 50 euro
- Permesso di soggiorno oltre 2 anni e dirigenti d'azienda: 100 euro

Rimangono inoltre invariate e quindi dovute le spese di:

- Stampa del PSE euro 30,46;
- marca da bollo da euro 16;
- pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento dellaspedizione della domanda.

Pertanto il bollettino postale per la richiesta del permesso elettronico dovrà essere compilato con i seguenti importi:

- Permesso di soggiorno da 3 mesi a 1 anno: 70,46 euro (per un totale di: 70,46 + 30 + 16 = 116,46 €)
- Permesso di soggiorno superiore ad 1 anno e inferiore o pari a 2 anni: 80,46 euro (per un totale di: 80,46 + 30 + 16 = 126,46 €)
- Permesso di soggiorno oltre 2 anni e dirigenti d'azienda: 130,46 euro (per un totale di: 130,46 + 30 + 16 = 176,46 €)

Restano esclusi dal pagamento del contributo:

- i cittadini stranieri minori di 18 anni;
- i richiedenti del duplicato del titolo di soggiorno;
- aggiornamento e conversione.

Restano esonerati dal versamento i cittadini stranieri che richiedono:

- il permesso per cure mediche, nonché i loro accompagnatori;
- i cittadini stranieri richiedenti rilascio e rinnovo asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

I costi sono rimasti invariati nel 2019 (aggiornamento al 01/07/2019).



VISTO PER TURISMO

LA DURATA MASSIMA DEL SOGGIORNO È DI 90 GIORNI

A seconda del paese di provenienza, è possibile che si abbia bisogno del rilascio del visto da parte dell'ambasciata o del consolato, che spesso si appoggiano ad agenzie esterne per la raccolta dei documenti richiesti.

Visionando il sito http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx è possibile sapere se c'è bisogno del visto per recarsi in Italia.

DOCUMENTI RICHIESTI

Dall'Italia:

- lettera di invito/dichiarazione di ospitalità
- Fidejussione (se richiesta) valore da stabilire in base ai giorni effettivi di permanenza sul territorio italiano, rivolgendosi in banca, o in agenzia assicurativa.

	Un partecipante	Due e più' partecipanti
da 1 a 5 giorni		
quota fissa	269,60	212,81
da 6 a 10		
quota a persona giornaliera	44,93	26,33
da 11 giorni a 20 giorni		
quota fissa	51,64	25,82
quota a persona giornaliera	36,67	22,21
oltre 20 giorni		
quota fissa	206,58	118,79
quota a persona giornaliera	27,89	17,04

Al paese di provenienza:

- Moduli rilasciati dall' ambasciata/consolato
- fotografie recenti in formato tessera
- documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
- prenotazione viaggio andata e ritorno e eventuale prenotazione struttura ricettiva

Fondamentale è stipulare una polizza per l'assicurazione sanitaria, acquistabile in agenzia viaggi o in qualsiasi assicurazione. L'importo dovrà avere una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio, valida in tutta l'area Schengen. I turisti, infatti, non possono essere coperti in nessun modo dal SSN.



ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano devono, dal 2012, sottoscrivere un accordo di integrazione. Sono escluse dalla firma dell'accordo alcune tipologie di permesso di soggiorno come, ad esempio, di richiesta asilo, di lavoro stagionale o cure mediche, e in generale tutti i permessi con durata inferiore a un anno. Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale. Sono esclusi dalla sottoscrizione anche i cittadini che hanno patologie o handicap tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento della lingua.

L'accordo si stipula presso lo sportello unico o la questura, contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno. La durata dell'accordo è di due anni e riguarda tutti i cittadini di paesi terzi che hanno più di 18 anni. Tra i 16 e i 18 anni l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile. Sottoscrivendo l'accordo di integrazione lo straniero si impegna ad acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l'organizzazione delle istituzioni pubbliche.

Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi. Lo Stato, da parte sua, sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell'accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore

Alla sottoscrizione dell'accordo, vengono attribuiti 16 crediti iniziali, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica, convocata tramite lettera. L'obiettivo del cittadino

del paese terzo è di

incrementare i punti, fino a raggiungerne 30, attraverso una serie di attività documentate da certificati e attestati. Alla scadenza del permesso, lo Sportello unico della Prefettura provvederà alla convocazione e alla verifica dei punti, sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico. inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica. Al raggiungimento dei 30 punti l'accordo viene estinto. Se i crediti sono inferiori ai 30, si può prorogare l'accordo per ancora un anno. Con i crediti pari (o inferiori) a O si può procedere anche al diniego o alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione dello straniero.



ISCRIZIONE SCOLASTICA

Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e che siano ancora in età, secondo l'ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto sia dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, sia dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, sia del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza, sia del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Qualora invece, gli studenti stranieri non siano più soggetti all'obbligo scolastico secondo l'ordinamento italiano, e debbano iscriversi presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, devono alternativamente richiedere l'equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica cui l'alunno aspira ad iscriversi, valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.

I documenti da dover presentare, direttamente ad una istituzione scolastica italiana scelta per l'inserimento dello studente sono i seguenti:

- certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
- dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento e stato prodotto.

L'obbligo di questi documenti non è previsto se ci si iscrive al percorso delle ex-150 ore (le scuole medie presso il CTP) o ai percorsi delle scuole serali superiori.

RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI ESTERI

L'equipollenza del titolo di studio universitario conseguito all'estero si ottiene, quando non si è ancora arrivati in Italia, presentando domanda di riconoscimento alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di provenienza, insieme a traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore.

l cittadini regolarmente soggiornanti in Italia possono richiedere l'equipollenza della laurea conseguita all'estero direttamente all'Università presentando: a) titolo finale degli studi secondari (originale per i cittadini non comunitari; fotocopia autenticata per i cittadini comunitari);

- b) titolo universitario conseguito;
 c) dichiarazione di equipollenza di entrambi i titoli di studio rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo;
- d) piano di studi universitario (materie seguite, ore frequentate, esami sostenuti e votazioni);
 e) programmi degli esami sostenuti.

Potrebbe rendersi necessaria la traduzione ufficiale in lingua italiana e la legalizzazione consolare dei documenti elencati. Il riconoscimento della laurea non è automatico e la legge 11 luglio 2002, n. 148 prevede un'integrazione del proprio percorso di studi universitari: in tal caso è necessario iscriversi all'Università (sostenendo alcuni esami, discutendo la tesi e, a volte, svolgendo laboratori o tirocini). Le specifiche modalità verranno individuate da una Commissione di valutazione dei curricula (straniero ed italiano) e l'Università dovrà comunicare l'esito della richiesta entro 90 giorni. Sebbene non sia obbligatorio sostenere alcun test di italiano, potrebbe essere necessario sostenerne uno d'ingresso in alcune Università..



LE PROTEZIONI INTERNAZIONALI



Sulle protezioni internazionali e l'iter per la presentazione della domanda di asilo politico si è abbattuto il recentissimo Decreto legge 113/2018, il Decreto Sicurezza.

Viene di fatto abrogata la protezione umanitaria, sostituita da un permesso per "protezione speciale" che riduce notevolmente il bacino di possibili beneficiari. Vengono poi istituiti una seria di "permessi", rilasciati direttamente dal Questore, che riguardano specifici ambiti, estremamente limitati (permesso per calamità naturale, ad esempio), che non sono di norma né rinnovabili né convertibili.

Rimangono le due protezioni internazionali:

 asilo politico: al titolare dello status di rifugiato, viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo politico. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra, all'articolo 1 sancisce che è rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Il permesso da diritto a chi ne è titolare di svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata, accedere al pubblico impiego; accedere al servizio sanitario nazionale; accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps; accesso allo studio.

Lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.

Il titolare di asilo politico può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. I tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di permanenza in Italia anziché 10.

 protezione sussidiaria: tale tipo di protezione viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente, qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine. Il relativo permesso di soggiorno avente durata di 5 anni, viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Il permesso da diritto a chi ne è titolare di svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata, accedere al pubblico impiego, accedere al servizio sanitario nazionale, accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps, accedere allo studio.

La Questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha valide ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all'autorità diplomatica del paese di origine. A volte non è sempre così e dipende da quale questura: in caso di abusi o segnalazioni cercate sempre di far riferimento alle associazioni che tutelano i diritti dei rifugiati.

Anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando così allo status di protezione sussidiaria.



Ultimo aggiornamento: 01/07/2019 Per informazioni: Punto di accesso Vivere in Valle d'Aosta 329.0277932 – vivereinvda@gmail.com